

72 - Maternità e retribuzione

D. Sono IdR da 17 anni e dal mese scorso sono in maternità anticipata. La mia direzione mi ha comunicato che il mio stipendio sarà l'80% secondo quanto ha detto la ragioneria di stato. È corretto?

R. Le riviste dell'Elledici hanno più volte trattato l'argomento e, forse per prime, hanno riprodotto il testo della decisione del Cds di valore interpretativo in merito al diritto riconosciuto anche a una supplente, oltre a comunicare la portata del Testo Unico delle disposizioni legislative contenute nel D.Lg.vo 151/2001. Le direzioni provinciali del tesoro devono forse ancora recepirne l'applicazione. L'art. 2 comma 1 sub e) dice chiaramente: *Per lavoratrice e lavoratore, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.*

La richiedente non precisa la sua posizione giuridica attuale. Nell'ipotesi che sia docente stabilizzata ha diritto allo stesso trattamento dei docenti a tempo indeterminato. Comunque l'interessata faccia riferimento per chiarimenti definitivi all'ufficio provinciale del lavoro competente in materia.

227 - Allattamento

Domanda

Buongiorno dott. Incampo, sono una idr in ruolo nella scuola primaria. Vorrei usufruire dei riposi giornalieri per allattamento. Nella mia scuola siamo a casa il sabato. Ho diritto alla riduzione di 5 o 6 ore settimanali, considerando che il giovedì ho sei ore di lezione? Grazie.

Risposta

I riposi giornalieri per allattamento sono previsti dal Decreto Legislativo numero 151 del 26 marzo 2001 e sono un diritto, questo significa che la lavoratrice madre deve essere messa in condizione di poter allattare.

L'articolo 39 del Decreto legislativo numero 151 del 26 marzo 2001 intitolato "Riposi giornalieri della madre" recita così:

"1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda."

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Essendo l'orario di lezione inferiore a sei ore giornaliere articolato in cinque giorni, hai diritto ad una sola ora giornaliera.

Questo significa che dovrai concordare con il Dirigente scolastico l'ora giornaliera che dovrai dedicare all'allattamento del figlio.

E' il caso quindi di concordare con il Dirigente Scolastico un orario che possa conciliare le tue esigenze di allattamento con lo spirito e la lettera della legge.

413 - Docente in scuola Primaria e Infanzia: allattamento

D Eg. prof. Cicatelli, sono una insegnante di RC su scuola primaria ed infanzia con due contratti, su due scuole diverse e con orario di 8,30 ore (due giorni) in una scuola e 16+1 programmazione (tre giorni) in un'altra, complessivamente 25,30 ore settimanali. Vorrei riprendere servizio dopo una maternità. Le chiedo cortesemente l'orario di allattamento che mi spetta. La ringrazio per l'attenzione. Un saluto.

R La combinazione oraria è decisamente eccessiva, dato che si supera sia l'orario d'obbligo della primaria (24) sia quello della scuola dell'infanzia (25); tuttavia la riduzione di orario per maternità dovrebbe essere di un terzo dell'orario, da distribuire tra le scuole in cui si lavora secondo specifici accordi con i rispettivi dirigenti. Per prassi si è soliti riconoscere una riduzione di una sola ora per ogni giornata di servizio.